



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA  
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

Decreto n. 229 del 30/06/2024

**Oggetto: Rigetto dell'istanza di contributo prot. n. 331/21 del 01/02/2021 presentata ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 15 del 30/11/2020.**

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città Metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea.

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea il giorno 26 dicembre 2018.

**Visto** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018.

**Visto** l'art. 15 del D.L. 32/2019, convertito in Legge 14/06/2019, n. 55, che prevede un contributo ai privati per i beni mobili danneggiati dal sisma del 26/12/2018, per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data degli eventi sismici.

**Considerato** che con Ordinanza Commissariale n. 15 del 30/11/2020 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del suddetto contributo. In particolare, l'art. 1, lett. c) definisce abitazione principale, l'immobile che, alla data del 26/12/2018, era adibito ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214.

**Vista** la domanda prot. n. 331/21 del 01/02/2021 con cui il Sig. Merlino Sebastiano ha richiesto un contributo di euro 1.500,00 per i beni mobili non registrati danneggiati dagli eventi sismici del 26/12/2018 siti nell'abitazione di [REDACTED]

**Dato atto** che nella stessa domanda il sig. Merlino dichiarava di essere residente in [REDACTED] - iscritto all'AIRE - e con abitazione principale in Italia [REDACTED]



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA  
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

**Richiamato** il preavviso di rigetto del Commissario Straordinario prot. n. 1318 del 28/05/2021 con il quale si comunicava l'inammissibilità della domanda in quanto il Sig. Merlino Sebastiano, alla data del sisma del 26/12/2018, aveva la propria dimora abituale in Svizzera.

**Viste** le controdeduzioni del Sig. Merlino acquisite al protocollo al n. 1387 del 08/06/2021 con le quali evidenziava che: *"a partire dall'anno 2015 e sino al 2019, in forza dell'art. 13 comma 2 (del D.L. 201/2011), era assimilata all'abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi stati di residenza"*.

**Visto** il parere espresso dai consulenti legali prot. 1500 del 24/06/2021 nel quale rileva che: *"l'istanza del Sig. Merlino non può essere accolta, perché tra i periodi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 non viene richiamato anche il nono"*, il quale prevede che: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*.

**Considerato** che il Sig. Merlino rientrando nella fattispecie di cui al nono periodo dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, non richiamato dal D.L. 32/2019 e dall'Ordinanza n. 15/2020, non può beneficiare del contributo per i beni mobili.

### DECRETA

per le motivazioni di cui sopra, che si intendono integralmente richiamate:

- Di rigettare la richiesta di contributo, prot. n. 331 del 01/02/2021, di euro 1.500,00 proposta, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 15/2020, dal Sig. Merlino Sebastiano nato a Zafferana Etnea il [REDACTED] e residente [REDACTED] - iscritto all'AIRE - e con abitazione principale in Italia [REDACTED].

Il Funzionario  
Dott. Giuseppe Sapienza

Il Commissario Straordinario  
Dott. Salvatore Scalia